



**COMUNE DI ORZIVECCHI
PROVINCIA DI BRESCIA**

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED
ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 28/07/2016

pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/08/2016 al 14/09/2016

in vigore dal 15/09/2016

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili a condizioni agevolate da utilizzarsi per proprie sedi, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché per la concessione di patrocinio comunale, a favore di:

Associazioni ed Enti pubblici e privati non aventi fini di lucro, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

2. Il presente Regolamento non si applica alla concessione di contributi economici e alla fruizione agevolata dei servizi alla persona in quanto oggetto di separata disciplina.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Orzivecchi, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di progetti, attività, iniziative rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art.118 della Costituzione e per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, economicamente quantificabili diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa. L'utilizzatore è tenuto al corretto utilizzo delle attrezzature e/o dei locali concessi, garantendone la restituzione nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta. In difetto, l'amministrazione potrà rivalersi sull'utilizzatore chiedendo il risarcimento dei danni dallo stesso causati.

c) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Orzivecchi ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, **senza assunzione di alcun onere per il Comune**, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previsto da legge o regolamenti.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;

b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;

c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, eventualmente iscritti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;

d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;

e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio comunale:

a) le libere forme associative, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;

b) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio comunale i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, di vantaggi economici ma solo di patrocinio comunale.

ART.6 - SETTORI D'INTERVENTO

1. Di seguito vengono individuati i principali settori d'intervento, in quanto relativi ad attività o manifestazioni promosse da enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Orzivecchi:

a) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani. Riguardano iniziative, attività o manifestazioni:

- dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;

- aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;

- aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.

b) Attività culturali e educative. Gli interventi possono essere disposti per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, e alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina e di ricorrenze civili.

c) Tutela ambientale. Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio, il decoro dell'ambiente urbano.

d) Attività ricreative e sportive. Gli interventi possono essere disposti:

- per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Orzivecchi, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive;

- gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano a Orzivecchi per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;

- particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

e) Sviluppo economico.

· Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si tengano sul territorio del Comune, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e valorizzazione dei prodotti locali.

ART. 7 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DA SUPPORTARE

1. La concessione del contributo è subordinata alla valutazione da parte dell'Amministrazione, soprattutto in riferimento alle finalità delle iniziative proposte, alla tipologia degli interventi, alla continuità di attività gradite alla collettività e alla possibilità finanziaria dell'Ente.

La compartecipazione del Comune potrà avvenire per:

1. attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione delle Associazioni locali e per lo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo per la Comunità locale, previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, preventivamente approvati dalla medesima;
2. attività straordinaria, nel caso di richieste di associazioni locali per iniziative non programmabili e non prevedibili alla data di scadenza del bando di cui al successivo art. 10, comma 2;
3. progetti o iniziative specifiche (contributi c.d. "speciali"), che devono comunque essere approvati dall'Amministrazione Comunale, per cui si possono concedere forme di sostegno, dirette a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la Comunità locale.

ART. 8 - VOCI DI SPESA NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammesse a contributo:

- a. spese non strettamente ricollegabili all'attività/iniziativa per cui si richiede il contributo;
- b. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) se detraibile;
- c. il deficit di esercizio dell'anno precedente e accantonamenti per spese future;
- d. attività rese a titolo di volontariato;
- e. spese di beneficenza;
- f. spese per feste sociali (quali, a titolo di esempio, feste di compleanno, anniversari di matrimonio, necrologi, doni, pranzi e cene sociali, ecc.)
- g. interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie o di mora o sanzioni pecuniarie di qualunque natura, tributi non versati, risarcimento di danni per responsabilità civile;
- h. ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non supportata da adeguata documentazione.

ART. 9 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, vantaggi economici e il patrocinio comunale possono essere concessi per le attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", che abbiano i seguenti requisiti:

- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;

- b) significatività dell'iniziativa per la crescita e la valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Orzivecchi e del suo territorio;
 - c) assenza di scopo lucro;
 - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori, dichiarando:
 - entità di persone e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma o l'iniziativa per cui chiede il contributo;
 - bilancio annuale o dell'iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.
 - e) iniziative realizzate nel territorio del Comune di Orzivecchi o, se svolte fuori dal territorio cittadino, rientranti nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
2. In aggiunta a quanto indicato al comma 1, nel bando di cui al successivo articolo 10 possono essere previsti, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. In deroga al comma 1 lettera c), possono essere concessi contributi, vantaggi economici e patrocinio comunale di cui al presente Regolamento, per iniziative di beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento.
- Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

ART. 10 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio di previsione.
2. Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.
3. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, **che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1**, e per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile del servizio competente o dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di

riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

6. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 80% dell'ammontare delle spese suddette. **Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.000 euro.**

7. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 11 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo economico potrà essere erogato alternativamente con le seguenti tempistiche:

a. per una percentuale concordata (e comunque non superiore al 50%) prima dell'iniziativa e per la restante parte a rendicontazione avvenuta;

b. a rendicontazione avvenuta.

2. Per ottenere l'anticipazione del contributo di cui al precedente comma 1 lett. a) deve essere avanzata esplicita richiesta nell'istanza di ammissione al contributo indicante le motivazioni, nel rispetto della tipologia di spese ammissibili.

3. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque rendicontato con i giustificativi di spesa in originale, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del D.P.R. 602/73 e s.m.i.

4. La modalità dell'erogazione del contributo economico deve essere specificata nell'atto amministrativo di concessione del contributo stesso.

5. Limitatamente agli eventi e/o manifestazioni programmate e ricorrenti, individuate dalla Giunta Comunale, svolte in sussidiarietà orizzontale da Associazioni riconosciute e spontanee, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socioscolastiche pubbliche e private, Enti religiosi, Comitati, l'Amministrazione Comunale, su esplicita e motivata richiesta, può autorizzare una anticipazione del contributo concesso in misura pari al 90% della cifra richiesta fatto salvo il rendiconto finale a saldo o rimborso, che dovrà sempre essere conforme al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 12 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ferma restando l'eventuale anticipazione del contributo di cui al precedente articolo 11, la liquidazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:

a. relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;

b. consuntivo delle entrate e delle spese, tutte munite di regolari giustificativi di spesa in originale, riferite al costo totale del progetto e non solo alla quota finanziata dall'Amministrazione.

I documenti di cui alle precedenti lett. a. e b. devono essere presentati entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo del progetto dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo del progetto dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

3. La liquidazione è disposta con provvedimento del Responsabile di area.

4. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo.

5. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è ammessa per le spese generali, di cancelleria e telefoniche, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, per un importo massimo di euro 200,00. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di esercitare il potere di verifica.

ART. 13 – CONTRIBUTI PER PARTICOLARI INIZIATIVE

1. L'Amministrazione Comunale può concedere forme di sostegno una tantum, diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, tenuto conto di:
 - a) Benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della cittadinanza;
 - b) Capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale
 - c) Costo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa;
 - d) Numero di associati/atleti di Orzivecchi, coinvolti o a cui si rivolge direttamente la manifestazione;
 - e) Realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
 - f) Coerenza, in merito all'iniziativa, con gli obiettivi programmatici e istituzionali dell'Amministrazione Comunale stessa;
 - g) La non sovrapposizione del finanziamento comunale ed altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute.
2. La Giunta Comunale delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità dell'eventuale contributo e le modalità della sua erogazione.
3. L'assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
4. L'Associazione assegnataria di un primo contributo economico straordinario non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

ART.14 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli allegati al presente regolamento, pubblicati sul sito internet del Comune di Orzivecchi, secondo le modalità ivi indicate, almeno **quindici** giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art.10, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.
4. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile del servizio competente o dalla Giunta stessa. L'atto di concessione deve evidenziare:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
5. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art.10, comma 7.

ART.15 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli allegati al presente regolamento, pubblicati sul sito internet del Comune di Orzivecchi, secondo le modalità ivi indicate, almeno **quindici** giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il patrocinio è concesso con apposito atto della giunta comunale, su istruttoria del responsabile del servizio competente per materia. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
6. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

ART.16 – VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio può comportare, la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune. I diritti di affissione sono a carico del richiedente, fatta salva, quando ricorra il caso, l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 33 del D.P.R. 26-10-1972 n.639.
2. Quando sia richiesto l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere la concessione avviene con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge.

ART. 17 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

7. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese conseguenti ad inadeguate e/o superficiali programmazioni di manifestazioni ed iniziative organizzate da enti pubblici e privati, Associazioni e persone e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei richiedenti.

ART. 18 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative realizzate.

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Orzivecchi per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Orzivecchi limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 19 - RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Orzivecchi, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata entro **30** giorni dalla conclusione dell'iniziativa, qualora si tratti di contributo erogato in acconto prima della realizzazione della stessa.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 2 anni. E' fatto obbligo al responsabile del servizio competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore competente.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

3. Qualora il Comune di Orzivecchi risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 20 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Orzivecchi, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Sono a carico del Responsabile del servizio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 22 -NORME FINALI

L'Amministrazione comunale non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti realizzate dai soggetti ai quali ha concesso contributi o benefici, fatto salvo diverse disposizioni assunte con atti specifici.

Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il precedente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici, nonché ogni norma non compatibile con la presente disciplina.

Allegato A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Al Comune di Orzivecchi

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente in _____
via _____
nella sua qualità di _____ Presidente e/o legale rappresentante
di _____ con sede in _____ via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per _____

Il sottoscritto dichiara che l'ente:

- Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- Non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della L.115/74 e dall'art.4 della L.659/81;
- Non si trova in situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione comunale;
- Si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per la propria attività sociale;
- Ha/Non ha ricevuto un contributo dal comune nell'esercizio _____ di €. _____ per finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente richiesta;
- Dichiaro che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti l'ente / associazione / comitato organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso del materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone e che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal comune e da altri enti pubblici e privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

(crocettare l'ipotesi di interesse)

- Preventivo di spesa e/o bilancio di previsione dell'anno _____
- Consuntivo di spesa della manifestazione / dell'anno _____
- Dichiarazione ritenuta del 4% (d.p.r. 600/73 art. 28)

Al fine della liquidazione del contributo si chiede l'erogazione di un acconto pari al ___ % di quanto concesso.

Anticipatamente ringrazia e porge distinti saluti.

Il richiedente
(timbro e firma)

PREVENTIVO / CONSUNTIVO SPESE

Entrate

_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____

Totale entrate €. _____ , ____

Spese

_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____
_____ €. _____ , ____

Totale spese €. _____ , ____

Avanzo / disavanzo €. _____ , ____

Il richiedente
(timbro e firma)

Allegato B

AI COMUNE DI
ORZIVECCHI
Via Martinengo, 15
25030 ORZIVECCHI (BS)

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE / APPLICAZIONE
DALLA RITENUTA DEL 4%
(Art.28, secondo comma, Dpr. 600/73)

Il/La sottoscritt _____
nato a _____, il _____, residente a
_____,
in via _____,
codice fiscale _____,
nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione/comitato/ente

_____ con sede legale nel Comune di _____,
in via _____, n. _____,
codice fiscale _____ P.IVA _____
valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del Dpr. 28/12/00 n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice penale.

CHIEDE

La liquidazione del contributo di € _____ concesso per

Da erogare

Mediante bonifico bancario sul c/c n. _____, BANCA _____
IBAN _____

Allo sportello del Tesoriere comunale con quietanza del legale rappresentante;

e rilascia al riguardo le seguenti dichiarazioni e istruzioni:

TRATTAMENTO FISCALE

In relazione all'art 28 c. 2 DPR 600/73 che dispone "Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali"

DICHIARA

Che detto contributo (barrare l'opzione prescelta):

E' **da assoggettare alla ritenuta del 4%** di cui all'articolo 28 c. 2 del DPR 600/73 citato in quanto il contributo è concesso nell'ambito di **attività commerciale**, ossia produttiva di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art 51 del T.U.I.R. DPR 917/86 e suddetto contributo si configura come:

- Contributo concesso genericamente in c/capitale;
- Contributo concesso in conto esercizio;
- Contributo destinato allo svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle istituzionali del soggetto promotore, assumono carattere commerciale;

oppure:

Non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all'articolo 28 c. 2 del DPR 600/73 citato in quanto:

- Contributo concesso a soggetto considerato **Onlus**, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 460/1997 *Overo:* il soggetto promotore ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 11 d.lgs 460/1997. (Iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle finanze).
- Il Beneficiario è **ente non commerciale** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art 51 del T.U.I.R. DPR 917/86;
- Il Beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art 51 del T.U.I.R. DPR 917/86, ma il **contributo è destinato ad attività istituzionale** che non ha natura commerciale;
- Il contributo pur essendo corrisposto nell'ambito di attività commerciale, ossia produttiva di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art 51 del T.U.I.R. DPR 917/86 viene **destinato all' acquisto di beni strumentali** per l'impresa;
- Il contributo si configura come erogato in qualità di **corrispettivo** e pertanto essendo rilevante ai fini dell'Iva è soggetto a fatturazione;
- ALTRO (Contributo corrisposto alle attività regolate dalla **legge 14/8/1967, n.800** intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale (esenzione concessa con legge 6/3/1980 n.54 art. 2 – Interventi a sostegno delle attività musicali) con iscrizione all'elenco delle imprese istituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali, ovvero Contributo erogato ad associazioni di volontariato di cui alla **L.11/8/91 n.266** con iscrizione in apposito registro);

RILASCIA INOLTRE LA SEGUENTE **DICHIARAZIONE**

“Preso atto della previsione contenuta nell'art 28, c.2, DPR 600/73, il Beneficiario del contributo si obbliga comunque a tenere indenne l'Erogante da ogni genere di danno e pregiudizio che l'Erogante

medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa”.

In fede il dichiarante

Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del Dpr. 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se:

- sottoscritta dall'interessato in presenza dell'incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità.

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci. Art.74 Dpr 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ... omissis””Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”

Trattamento dei dati personali: Il “Comune” ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni, informa che tratterà i dati, contenuti nel presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.

Allegato C

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

AI SINDACO del Comune di Orzivecchi

Il/la sottoscritto/a
nat... a il residente a.....
via n.
tel.....e-mail.....
C.F. nella sua qualità di presidente e/o legale
rappresentante del:
.....

Con sede ain via

CHIEDE

la concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale per l'effettuazione in
codesto Comune della manifestazione / iniziativa

.....
.....in data/nel periodo

Autorizza il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy -D.Lgs. 196/2003;
Allega alla presente i seguenti documenti:

1. Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa/manifestazione da realizzare, indicante la finalità pubblica o l'interesse pubblico, la rilevanza (comunale o sovracomunale), la data o periodo di svolgimento e dichiarazione che la stessa non persegue finalità di lucro.
2. Atto costitutivo e statuto, ultimo bilancio approvato, elenco delle cariche, relazione sull'attività svolta dal soggetto nell'ultimo anno.

Dichiara di aver preso visione delle norme del "*Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio a soggetti pubblici e privati*" e di impegnarsi a rispettarle.

Anticipatamente ringrazia e porge distinti saluti.

Il Presidente /Legale rappresentante

.....